

Revisione parziale dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici: indizione della procedura di consultazione

Sintesi

Legge attuale (OCP, RS 922.01)	Progetto in consultazione
	<p><i>Art. 1a</i> Recupero di selvaggina ferita</p> <p>I Cantoni fanno in modo che sia garantito sostegno tempestivo e a regola d'arte a persone autorizzate alla caccia e autorità di polizia nel recupero della selvaggina rimasta ferita durante la caccia o in incidenti stradali.</p>

<p>Art. 4 Regolazione degli effettivi di specie protette</p> <p>¹ Previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione degli effettivi di specie animali protette se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:¹</p> <p>a. nocciono al proprio biotopo;</p> <p>b. mettono in pericolo la diversità delle specie;</p> <p>⁴ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento)² stabilisce in un'ordinanza la regolazione dell'effettivo degli stambecchi. Consulta previamente i Cantoni.</p>	<p><i>Art. 4 cpv. 1 lett. a e b, cpv. 4 nonché art. 4^{bis} e 4^{ter}</i></p> <p><i>Abrogati</i></p>
<p>Art. 4^{bis} 3 Regolazione del lupo</p> <p>¹ I lupi di un branco possono essere regolati solo se il branco interessato si è riprodotto con successo nell'anno in cui è stata autorizzata la regolazione. La regolazione avviene abbattendo giovani animali. Può essere abbattuto al massimo un numero di lupi non superiore alla metà dei giovani animali nati nell'anno in questione. Nelle regioni in cui sono presenti più branchi di lupi, possono essere abbattuti al massimo due terzi dei giovani animali nati nell'anno in questione.⁴</p> <p>^{1bis} Negli anni in cui non avviene la riproduzione, nelle regioni in cui sono presenti più branchi di lupi può essere abbattuto un giovane animale nato nell'anno precedente.⁵</p> <p>^{1ter} Nel quadro della regolazione di cui al capoverso 1, da novembre a gennaio può essere abbattuto, in via eccezionale, anche un genitore che risulta essere particolarmente dannoso. Segnatamente, un genitore è considerato particolarmente dannoso se nell'arco di diversi anni causa annualmente almeno i due terzi dei danni di cui al capoverso 2.⁶</p> <p>^{1quater} L'abbattimento dei lupi deve avvenire, per quanto possibile, in prossimità di insediamenti e di greggi e mandrie di animali da reddito.⁷</p> <p>² In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell'areale abituale di attività di un branco di lupi sono stati uccisi almeno otto animali da reddito nell'arco di quattro mesi oppure se è stato ucciso o gravemente ferito un bovino, un equino o un camelide del nuovo mondo. Per valutare i danni è applicabile per analogia l'articolo 9^{bis} capoverso 4.⁸</p>	

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU **2012** 3683).

² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU **2004** 4937).

³ Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU **2015** 2207).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 286).

⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 30 giu. 2021 (RU **2021** 418). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 286).

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 30 giu. 2021 (RU **2021** 418). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 286).

⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 286).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 286).

<p>³ In caso di grave pericolo per le persone, la regolazione è autorizzata in particolare se lupi appartenenti a un branco si aggirano regolarmente e spontaneamente all'interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti mostrandosi aggressivi o troppo poco timorosi nei confronti delle persone.⁹</p> <p>⁴ Le autorizzazioni di abbattimento devono essere limitate all'areale abituale di attività del branco di lupi. Devono essere rilasciate entro il 31 dicembre dell'anno in questione e la loro validità non può andare oltre il 31 marzo dell'anno successivo.</p>	
<p>Art. 4^{ter} 10 Zone di tranquillità per la selvaggina</p> <p>¹ Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi provocati dalle attività ricreative e dal turismo, i Cantoni hanno facoltà di definire zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi e sentieri utilizzabili al loro interno.</p> <p>² Nel definire dette zone, i Cantoni tengono conto del collegamento tra queste zone e le bandite di caccia e le riserve per gli uccelli federali e cantonali e vigilano affinché la popolazione possa contribuire in modo adeguato alla definizione di tali zone, percorsi e sentieri.</p> <p>³ L'UFAM emana direttive per la definizione e la segnalazione uniforme delle zone di tranquillità per la selvaggina. Sostiene i Cantoni nell'informazione alla popolazione in merito a tali zone.</p> <p>⁴ L'Ufficio federale di topografia definisce nelle carte nazionali per attività sulla neve le zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi utilizzabili al loro interno.</p>	
	<p><i>Art. 4a</i> Regolazione dello stambecco</p> <p>¹ Tramite decisione e previo consenso dell'UFAM, i Cantoni possono regolare le colonie di stambecchi secondo l'articolo 7a capoverso 1 lettera a della legge sulla caccia.</p> <p>² Nella loro domanda all'UFAM, per ogni colonia di stambecchi indicano:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. l'evoluzione della popolazione negli ultimi tre anni, fornendo il numero di: <ol style="list-style-type: none"> 1. nuovi nati, 2. giovani animali di entrambi i sessi di uno e due anni di età, 3. femmine di tre anni di età e più, 4. maschi di tre-cinque anni di età, 5. maschi di sei-dieci anni di età, 6. maschi di undici anni di età e più; b. una motivazione sulla necessità di regolazione per:

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 286).

¹⁰ Originario art. 4^{bis}. Introdotta dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU **2012** 3683).

	<ol style="list-style-type: none"> 1. prevenire danni allo spazio vitale, indicando l'impatto della popolazione di stambecchi sul bosco, se la regolazione è volta a prevenire danni al bosco di montagna, oppure 2. mantenere in buona salute la popolazione di selvaggina c. il tipo di misure previste; d. la popolazione finale auspicata. <p>³ Per la regolazione di una colonia valgono le condizioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. deve essere mantenuta a lungo termine la struttura naturale di sesso ed età; b. almeno il 50 per cento degli animali abbattuti deve essere di sesso femminile. <p>⁴ I Cantoni coordinano i rilevamenti annuali delle popolazioni e le autorizzazioni per gli interventi in colonie che si estendono su più Cantoni.</p> <p>⁵ L'UFAM rilascia l'autorizzazione al Cantone per un massimo di quattro anni per colonia.</p>
	<p><i>Art. 4b</i> Regolazione del lupo secondo l'articolo 7a capoverso 1 lettera b della legge sulla caccia</p> <p>¹ Tramite decisione e previa autorizzazione dell'UFAM, secondo l'articolo 7a capoverso 1 lettera b della legge sulla caccia, i Cantoni possono regolare i lupi in branchi.</p> <p>² Nella loro domanda all'UFAM indicano:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. l'evoluzione della popolazione di lupi in relazione: <ol style="list-style-type: none"> 1. al numero di branchi e di coppie di lupi stanziali, al loro areale di attività negli ultimi 12 mesi, nonché alla loro appartenenza alle regioni di cui all'allegato 3, 2. alla composizione attuale del branco, fornendo il numero di giovani animali nati nell'anno precedente e, se già noto, nell'anno in corso, 3. agli abbattimenti di lupi ordinati ufficialmente e ai lupi inselvatichiti per branco durante gli ultimi 12 mesi; b. una motivazione sulla necessità di regolazione dei singoli branchi per: <ol style="list-style-type: none"> 1. prevenire danni ad animali da reddito in aziende detentrici di animali che hanno attuato le misure ragionevoli di protezione del bestiame conformemente alla consulenza cantonale, 2. prevenire danni alle persone, oppure 3. prevenire una riduzione eccessiva della popolazione regionale di artiodattili selvatici; la regolazione non è ammessa se la popolazione di artiodattili impediscono la rinnovazione naturale del bosco in misura tale da rendere necessari piani di

	<p>prevenzione dei danni da selvaggina causati da artiodattili selvatici secondo l'articolo 31 dell'ordinanza del 30 novembre 1992¹¹ sulle foreste;</p> <p>c. al risultato del coordinamento intercantonale all'interno della regione determinante secondo l'allegato 3.</p> <p>³ Per la regolazione di branchi di lupi, in funzione della popolazione di lupi nelle regioni secondo l'allegato 3 si applicano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. in presenza di un branco: è possibile abbattere fino alla metà dei giovani animali del branco nati nell'anno della regolazione; b. in presenza di più branchi: è possibile abbattere in ogni branco fino a due terzi dei giovani animali nati nell'anno della regolazione; c. in caso di superamento della popolazione minima nel branco secondo l'allegato 3: è possibile abbattere tutti i lupi di un branco, purché così facendo non si scenda al di sotto della popolazione minima della regione e a condizione che, nonostante misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili, si manifestino danni o i lupi presentino un comportamento indesiderato. <p>⁴ Nel quadro della regolazione di cui al capoverso 3 lettere a e b può essere abbattuto, in via eccezionale, anche un genitore che risulta essere particolarmente dannoso.</p> <p>⁵ I lupi che nell'areale di attività del branco in questione sono inselvatichiti o sono stati abbattuti secondo gli articoli 4c e 9^{er} durante i 12 mesi precedenti il rilascio dell'autorizzazione di regolazione devono essere computati al numero di lupi che possono essere regolati.</p> <p>⁶ L'autorizzazione deve essere limitata all'areale di attività del branco in questione. I lupi di un branco devono essere abbattuti al di fuori di una comunità e, per quanto possibile, in prossimità di greggi e mandrie di animali da reddito, di insediamenti, di edifici abitati tutto l'anno o di impianti a forte utilizzo antropico. Ciò non si applica all'abbattimento dei lupi di un branco di cui al capoverso 3 lettera c.</p> <p>⁷ I Cantoni coordinano i rilevamenti annuali delle popolazioni e l'autorizzazione all'interno delle regioni secondo l'allegato 3.</p> <p>⁸ L'UFAM rilascia la sua autorizzazione al Cantone per la durata di un anno; tiene conto a tale scopo della distribuzione dei branchi sui Cantoni di una regione secondo l'allegato 3. I branchi con un areale di attività che si estende su più regioni di cui all'allegato 3 vengono computati in modo proporzionale.</p>
	<p><i>Art. 4c</i> Regolazione del lupo secondo l'articolo 12 capoverso 4^{bis} della legge sulla caccia</p> <p>¹ Sono considerati danni ad animali da reddito secondo l'articolo 12 capoverso 4^{bis} della legge sulla caccia quelli causati da lupi di un branco che, nel loro areale di attività e nell'attuale periodo di estivazione, hanno ucciso almeno otto animali da reddito oppure ucciso o ferito gravemente almeno un animale delle specie bovina, equina e camelide del nuovo mondo, a condizione che siano state preventivamente adottate misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili.</p>

¹¹ RS 921.01

	<p>² Possono essere abbattuti fino a due terzi dei giovani animali nati nell'anno della regolazione.</p> <p>³ I lupi devono essere abbattuti in prossimità del gregge o della mandria di animali da reddito da cui proviene il bestiame predato.</p> <p>⁴ Nella loro domanda, i Cantoni forniscono all'UFAM le informazioni di cui all'articolo 4 capoverso 2.</p>
	<p><i>Art. 4d</i> Aiuti finanziari per la gestione del lupo secondo l'articolo 7a capoverso 1 della legge sulla caccia</p> <p>¹ L'ammontare degli aiuti finanziari ai Cantoni per le spese di vigilanza e di attuazione delle misure di gestione dei lupi dipende dal numero di branchi presenti nel Cantone.</p> <p>² Il contributo annuo della Confederazione è pari al massimo a 20 000 franchi per branco; per i branchi il cui areale di attività si estende su diversi Cantoni, il contributo è suddiviso proporzionalmente tra i Cantoni. Per i branchi il cui areale di attività si estende anche a zone dei Paesi limitrofi viene corrisposta la metà del contributo.</p>
	<p><i>Art. 4e cpv. 4</i></p> <p><i>Cpv. 1-3 dell'ex art. 4^{ter} cpv. 1-3</i></p> <p>⁴ Nelle cartine nazionali che trattano gli sport sulla neve, l'Ufficio federale di topografia rappresenta le zone di tranquillità della selvaggina e i percorsi consentiti al suo interno.</p>
<p>Art. 6¹² Tenuta in cattività e cura di animali protetti</p> <p>² L'autorizzazione di prodigare cure è inoltre accordata solamente se queste cure sono destinate ad animali che ne hanno un bisogno provato e se sono prodigate da una persona qualificata e nelle installazioni adeguate. La durata dell'autorizzazione è limitata.</p>	<p><i>Art. 6 cpv. 2 terzo periodo</i></p> <p>² ...I veterinari che sottopongono gli animali bisognosi di cure a un primo trattamento non necessitano di autorizzazione a condizione che gli animali siano poi affidati a un centro di assistenza, vengano nuovamente rilasciati nel luogo del ritrovamento o siano sottoposti a eutanasia.</p>
<p>Art. 7 Commercio di animali protetti</p> <p>¹ È vietato offrire e vendere animali vivi delle specie protette. Sono eccettuati gli animali nati in cattività per i quali esiste un attestato di allevamento oppure che sono adeguatamente contrassegnati nonché gli stambecchi catturati giusta l'articolo 4 capoverso 4.</p>	<p><i>Art. 7 cpv. 1 secondo periodo</i></p> <p>¹ ... Non è oggetto del divieto offrire o vendere:</p> <p>a. selvaggina nata in cattività e per la quale esiste un attestato di allevamento oppure che è adeguatamente contrassegnata; o</p> <p>animali selvatici catturati a scopo di reinsediamento.</p>

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4315).

<p>Art. 8^{bis} 13 Gestione di animali non indigeni</p> <p>¹ Non possono essere messi in libertà animali che non appartengono alla diversità delle specie indigene.</p> <p>² L'importazione e la detenzione delle specie animali non indigene di cui all'allegato 1 sono soggette ad autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico.</p> <p>³ L'importazione e la detenzione delle specie animali non indigene di cui all'allegato 2 sono vietate. Per le detenzioni esistenti e per l'importazione e la detenzione a scopo di ricerca può essere rilasciata un'autorizzazione eccezionale se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico. L'autorizzazione per le detenzioni esistenti deve avere durata limitata.</p> <p>⁴ Sono competenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per l'autorizzazione di importazione: l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria¹⁴, previa approvazione dell'UFAM; b. per l'autorizzazione di detenzione: le autorità cantonali. <p>⁵ I Cantoni prendono provvedimenti affinché gli effettivi degli animali di cui al capoverso 1 ritornati allo stato selvatico siano regolati e non si propaghino; nella misura del possibile, li allontanano se minacciano la diversità delle specie indigene. Essi ne informano l'UFAM. Per quanto necessario, l'UFAM coordina detti provvedimenti.</p>	<p><i>Art. 8^{bis}</i> <i>Abrogato (spostato nell'art. 8a)</i></p>
	<p><i>Art. 8a</i> <i>Ex articolo 8^{bis}</i></p>
	<p><i>Art. 8b</i> Utilizzo di droni per il salvataggio di caprioli I Cantoni regolamentano l'impiego di droni affinché persone esperte possano salvare i caprioli appena nati dalle falciatrici.</p>

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU **2012** 3683).

¹⁴ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2014.

Sezione 2a: Corridoi faunistici	
	<p><i>Art. 8c</i> Inventario dei corridoi faunistici d'importanza sovregionale</p> <p>¹ I corridoi faunistici servono a garantire nel lungo periodo la migrazione della selvaggina lungo assi di interconnessione tra gli spazi vitali.</p> <p>² L'inventario federale dei corridoi faunistici d'importanza sovregionale comprende gli oggetti elencati nell'allegato 4.</p> <p>³ L'inventario riporta per ciascun oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. una rappresentazione cartografica del perimetro e una descrizione del territorio; b. le specie animali che beneficeranno in via principale del corridoio; c. una valutazione dell'attuale accessibilità del corridoio e delle misure più importanti per il mantenimento o il ripristino della funzionalità. <p>⁴ La descrizione degli oggetti costituisce parte integrante della presente ordinanza ed è pubblicata separatamente, tramite un rimando, nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge del 18 giugno 2004¹⁵ sulle pubblicazioni ufficiali). È accessibile in formato elettronico¹⁶.</p>
	<p><i>Art. 8d</i> Misure per mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici</p> <p>¹ Confederazione e Cantoni provvedono affinché la funzionalità dei corridoi faunistici sia garantita e non venga compromessa da altri utilizzi. Qualora nel singolo caso sussistano interessi diversi, si dovrà decidere sulla base di una ponderazione degli interessi.</p> <p>² I corridoi faunistici devono essere tenuti in considerazione nella pianificazione settoriale, direttrice e dell'utilizzazione.</p> <p>³ I Cantoni, nell'ambito delle loro competenze, adottano le misure idonee al mantenimento della funzionalità dei corridoi faunistici. In particolare, essi provvedono affinché:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i corridoi faunistici siano utilizzati in modo adeguato dal punto di vista dell'agricoltura e dell'economia forestale; in particolare, i corridoi faunistici non devono subire un pregiudizio permanente da impianti e recinzioni; b. all'interno dei corridoi faunistici siano creati elementi strutturali per la valorizzazione del corridoio; c. vengano adottate misure per aiutare la selvaggina ad attraversare il corridoio in modo sicuro; d. venga analizzata la possibilità di eliminare i disturbi e gli ostacoli esistenti nelle vicinanze dei corridoi faunistici,

¹⁵ RS 170.512

¹⁶ [Map.geo.admin](http://map.geo.admin.ch/bafu.admin.ch) o bafu.admin.ch: [Corridoi faunistici interregionali](http://bafu.admin.ch/Corridoi_faunistici_interregionali)

	<p><i>Art. 8e</i> Promozione di misure per mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici</p> <p>L'ammontare delle indennità per la pianificazione e l'attuazione di misure per la garanzia funzionale dei corridoi faunistici d'importanza sovregionale dipende:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dall'importanza delle misure per l'interconnessione su vasta scala degli spazi vitali della selvaggina;b. dall'entità, qualità, complessità ed efficacia delle misure per mantenere e ripristinare la permeabilità del corridoio faunistico.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Art. 9^{bis} 17 Misure contro singoli lupi</p> <p>¹ Il Cantone può rilasciare un'autorizzazione di abbattimento per singoli lupi non appartenenti a un branco che causano danni rilevanti ad animali da reddito o che mettono gravemente in pericolo le persone.¹⁸</p> <p>² Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sono uccisi almeno 25 animali da reddito nell'arco di quattro mesi; b. sono uccisi almeno 15 animali da reddito nell'arco di un mese; o c.¹⁹ sono uccisi almeno sei animali da reddito nell'arco di quattro mesi dopo che in passato erano già stati registrati danni causati da lupi.²⁰ <p>³ In caso di bovini, equini e camelidi del nuovo mondo si ha un danno rilevante quando un singolo lupo uccide o ferisce gravemente almeno un animale da reddito.²¹</p> <p>⁴ Per valutare il danno di cui ai capoversi 2 lettera c e 3 non sono considerati gli animali da reddito che sono uccisi in una zona in cui, malgrado i danni risalenti a più di quattro mesi prima, non è stata adottata alcuna misura di protezione ragionevolmente esigibile di cui all'articolo 10^{quinquies}.²²</p> <p>⁵ I danni verificatisi sul territorio di due o più Cantoni devono essere valutati in modo coordinato dai Cantoni interessati.</p> <p>⁶ L'autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire altri danni ad animali da reddito o altri pericoli gravi per le persone causati da un singolo lupo.²³ La sua validità deve essere limitata a un massimo di 60 giorni e a un perimetro di abbattimento adeguato. Quest'ultimo corrisponde al perimetro dell'alpeggio, se al suo interno non può essere adottata alcuna misura di protezione ragionevolmente esigibile.</p>	<p><i>Art. 9^{bis} e 9^{ter}</i></p> <p><i>Abrogati</i></p>
<p>Art. 9^{ter} 24 Abbattimento di un singolo lupo di un branco</p> <p>Se un lupo di un branco rappresenta un pericolo grave e imminente per le persone, il Cantone può, in deroga all'articolo 4 capoverso 1, ordinarne l'abbattimento senza l'approvazione dell'UFAM.</p>	

- ¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU **2015** 2207).
- ¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 286).
- ¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 286).
- ²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2021, in vigore dal 15 lug. 2021 (RU **2021** 418).
- ²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 286).
- ²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2021, in vigore dal 15 lug. 2021 (RU **2021** 418).
- ²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 286).
- ²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 286).

	<p><i>Art. 9a</i> Misure contro singoli esemplari di specie protette</p> <p>¹ L'UFAM ordina misure contro singoli orsi; se un orso rappresenta una minaccia grave e imminente per le persone, il Cantone può disporre direttamente l'abbattimento dell'esemplare.</p> <p>² Nel caso di misure dei Cantoni contro singoli esemplari di linci, sciacalli dorati, lontre e aquile reali, l'UFAM dev'essere preventivamente sentito.</p>
	<p><i>Art. 9b</i> Misure contro singoli lupi secondo l'articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia</p> <p>¹ Il Cantone può rilasciare un'autorizzazione di abbattimento per singoli lupi che non appartengono a un branco e che causano danni rilevanti ad animali da reddito o che mettono in pericolo le persone.</p> <p>² Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sono uccisi almeno sei ovini o caprini nell'arco di quattro mesi; o b. è stato ucciso o gravemente ferito almeno un bovino, un equino o un camelide del nuovo mondo. <p>³ Non sono considerati ai fini della valutazione del danno secondo il capoverso 2 gli animali da reddito sui pascoli di aziende detentrici di animali in cui non sono state attuate le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili, oppure gli animali da reddito che durante l'estivazione vengono sbranati su superfici sulle quali non è ammesso il pascolo secondo l'allegato 2 numero 1 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013²⁵ sui pagamenti diretti (OPD).</p> <p>⁴ Una minaccia per le persone sussiste in particolare se un lupo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. si comporta in modo aggressivo nei confronti di persone o cani nelle immediate vicinanze della persona; b. attacca cani all'interno di insediamenti o in prossimità di edifici abitati tutto l'anno; c. sbrana animali da reddito agricolo su un'area aziendale all'interno di stalle o di zone di libera uscita recintate; d. ripetutamente e nonostante tentativi di dissuasione: <ul style="list-style-type: none"> 1. si aggira spontaneamente durante il giorno nelle immediate vicinanze di insediamenti, di edifici abitati tutto l'anno o di impianti ampiamente utilizzati dall'uomo; 2. segue le persone per un certo lasso di tempo e a distanza ravvicinata. <p>⁵ I Cantoni interessati valutano in modo coordinato i danni o le situazioni di minaccia verificatisi sul territorio di due o più Cantoni.</p>

	<p>⁶ L'autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire altri danni o ulteriori minacce per le persone causati da un singolo lupo. La sua validità deve essere limitata a un massimo di 60 giorni e a un perimetro di abbattimento adeguato. Questo corrisponde:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. in caso di predazioni di animali da reddito protetti: alla superficie occupata dagli animali da reddito all'interno dell'areale di attività del lupo; b. in caso di predazioni di animali da reddito su un alpeggio la cui protezione è considerata dal Cantone non ragionevolmente esigibile secondo l'articolo 10c capoverso 2: al perimetro del pascolo di tale alpeggio; c. in caso di pericolo per le persone: ai luoghi in cui sussiste tale pericolo.
	<p><i>Art. 9c</i> Abbattimento di un singolo lupo di un branco in caso di minaccia per le persone</p> <p>Se un lupo di un branco rappresenta una minaccia per le persone secondo l'articolo 9b capoverso 4 lettere a–d, il Cantone può, in deroga all'articolo 4b capoverso 1, ordinarne l'abbattimento immediato senza l'approvazione dell'UFAM.</p>
	<p><i>Art. 9d</i> Misure contro singoli castori secondo l'articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia</p> <p>¹ Il Cantone può rilasciare un'autorizzazione di abbattimento per singoli castori se questi causano danni rilevanti o rappresentano una minaccia per le persone, a condizione che il danno o la minaccia non possano essere prevenuti mediante misure ragionevolmente esigibili secondo l'articolo 10j capoverso 1.</p> <p>² Un danno rilevante causato da un castoro sussiste in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gallerie scavate sotto costruzioni e impianti di interesse pubblico o sotto vie di collegamento ad aziende agricole; b. sbarramento di acque con possibile allagamento di insediamenti o di costruzioni e impianti di interesse pubblico, nonché con possibile rigurgito di sistemi di drenaggio agricoli se sono interessate superfici per l'avvicendamento delle colture; c. sbarramento di acque con possibile allagamento di paludi e conseguenti danni permanenti; d. insediamento permanente in impianti per il trattamento o la depurazione delle acque; e. insediamento permanente in ruscelli, canalizzazioni industriali, impianti di piscicoltura e laghetti artificiali in zone declive. <p>³ Una minaccia per le persone causata da un castoro sussiste in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. attacchi ripetuti e non provocati nei confronti di persone in acqua; b. gallerie scavate sotto infrastrutture di trasporto di interesse pubblico, o sotto argini e scarpate di sponda che rivestono importanza per la sicurezza contro le piene.

⁴ L'autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire altri danni o a evitare un pericolo per le persone, e dev'essere limitata a una durata e a un perimetro adeguati. I Cantoni coordinano le loro autorizzazioni.

⁵ Se nel perimetro di cui al capoverso 4 vive una famiglia di castori, la misura secondo il capoverso 1 si limita, nel periodo dal 16 marzo al 31 luglio, alla cattura del castoro mediante trappola a trabocchetto prima della sua eventuale uccisione con un colpo di grazia. Durante tale periodo, le femmine che allattano sono protette.

<p>Art. 10²⁶ Risarcimento e prevenzione dei danni</p> <p>¹ La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a.²⁷ l'80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati; b. il 50 per cento dei costi dovuti a danni causati da castori, lontre e aquile. <p>² I Cantoni determinano l'entità e la causa dei danni da selvaggina.</p> <p>³ La Confederazione paga l'indennità per gli animali da reddito alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. al momento della predazione gli animali da reddito sono registrati correttamente nella banca dati sul traffico di animali di cui all'articolo 45b della legge del 1° luglio 1966²⁸ sulle epizoozie; e b. il Cantone si assume i costi rimanenti.²⁹ <p>⁴ La Confederazione promuove misure per prevenire danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati.³⁰</p> <p>⁵ L'UFAM può ordinare misure contro castori, lontre e aquile che causano danni rilevanti.³¹</p> <p>⁶ ...³²</p>	<p>Art. 10 Risarcimento dei danni provocati da esemplari di specie protette</p> <p>¹ La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità a copertura dei costi per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. linci, orsi, lupi, sciacalli dorati e aquile reali: l'80 per cento dei costi per danni ad animali da reddito agricolo; b. lontre: il 50 per cento dei costi per danni a pesci e gamberi in impianti di piscicoltura o di soggiorno; c. castori: il 50 per cento dei costi per danni al bosco, alle colture agricole e a costruzioni e impianti secondo l'articolo 13 capoverso 5 della legge sulla caccia. <p>² I Cantoni accertano se il danno è stato effettivamente causato da un animale di cui al capoverso 1. Essi determinano l'ammontare del danno causato dalla selvaggina e verificano se le misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni sono state attuate preventivamente e se il bestiame danneggiato è registrato nella banca dati sul traffico di animali secondo l'articolo 45b della legge del 1° luglio 1966³³ sulle epizoozie (LFE).</p> <p>³ La Confederazione partecipa al risarcimento solamente se i Cantoni si assumono i costi rimanenti. Il rimborso da parte dell'UFAM ai Cantoni avviene una volta all'anno per il periodo dal 1° novembre al 31 ottobre.</p>
<p>Art. 10^{bis} 34 Strategie di tutela di singole specie animali</p> <p>L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all'articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la protezione delle specie e il monitoraggio degli effettivi; b. la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo; c. la promozione di misure di prevenzione; d. l'accertamento di danni e di pericoli; e. il risarcimento di misure di prevenzione e di danni; 	<p>Art. 10^{bis} - 10^{quinquies}</p> <p><i>Abrogati</i></p>

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1005).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4315).

²⁸ **RS 916.40**

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 286).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4315).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2003, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 269).

³² Abrogato dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, con effetto dal 15 lug. 2012 (RU **2012** 3683).

³³ **RS 916.40**

³⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU **2012** 3683).

<p>f.³⁵ la dissuasione, la cattura o, sempreché non già disciplinato agli articoli 4^{bis} e 9^{bis}, l'abbattimento, in particolare in base all'entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell'UFAM in caso di misure contro singoli orsi o linci;</p> <p>g. il coordinamento internazionale e intercantonale delle misure;</p> <p>h. il coordinamento di misure secondo la presente ordinanza con misure di altri settori ambientali.</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>Art. 10^{ter} 36 Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori</p> <p>¹ Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l'UFAM partecipa nella misura dell'80 per cento ai costi calcolati forfettariamente delle misure seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. allevamento, addestramento, tenuta e impiego di cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10^{quater} capoverso 2; b. elettrificazione di recinzioni di pascoli per la protezione dai grandi predatori; c. recinzioni elettriche per la protezione degli alveari dagli orsi; d. altre misure adottate dai Cantoni d'intesa con l'UFAM, se le misure di cui alle lettere a-c non sono sufficienti o adeguate.³⁷ <p>² L'UFAM può partecipare al massimo nella misura dell'80 per cento ai costi delle seguenti attività dei Cantoni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la pianificazione regionale degli alpeggi per ovini e caprini come base per la protezione del bestiame; b. la pianificazione per separare gli itinerari per mountain-bike e i sentieri escursionistici dalla zona d'impiego dei cani da protezione del bestiame di cui al capoverso 1 lettera a nonché l'attuazione di queste misure; c. la pianificazione della prevenzione di conflitti con gli orsi.³⁸ <p>³ L'UFAM sostiene e coordina la pianificazione territoriale delle misure da parte dei Cantoni. A tal fine emana una direttiva.</p> <p>⁴ I Cantoni integrano la protezione del bestiame e delle api nella consulenza agricola che forniscono.</p> <p>⁵ L'UFAM può sostenere organizzazioni d'importanza nazionale che forniscono alle autorità e alle cerchie interessate informazioni e consulenza in materia di protezione del bestiame e delle api. Per il coordinamento intercantonale delle misure può fare appello a tali organizzazioni.</p>	
<p>Art. 10^{quater} 39 Cani da protezione del bestiame</p> <p>¹ L'impiego di cani da protezione del bestiame ha come obiettivo la sorveglianza perlopiù autonoma degli animali da reddito e la loro difesa contro animali estranei.</p> <p>² L'UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che:</p>	

³⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4315).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2021, in vigore dal 15 lug. 2021 (RU **2021** 418).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2021, in vigore dal 15 lug. 2021 (RU **2021** 418).

³⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4315).

<p>a. appartengono a una razza idonea per proteggere il bestiame;</p> <p>b. sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati a regola d'arte per la protezione del bestiame;</p> <p>c. sono impiegati prevalentemente per sorvegliare animali da reddito la cui detenzione o estivazione è promossa secondo l'ordinanza del 23 ottobre 2013⁴⁰ sui pagamenti diretti;</p> <p>e</p> <p>d.⁴¹ ...</p> <p>³ Previa consultazione dell'USAV, l'UFAM emana direttive concernenti l'idoneità, l'allevamento, l'addestramento, la tenuta e l'impiego dei cani da protezione del bestiame che beneficiano di un sostegno finanziario.⁴²</p> <p>⁴ Esso registra ogni anno nella banca dati secondo l'articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966⁴³ sulle epizoozie i cani per la protezione del bestiame che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2.⁴⁴</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

⁴⁰ **RS 910.13**

⁴¹ Abrogata dal n. II 2 dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

⁴² Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

⁴³ **RS 916.40**

⁴⁴ Introdotto dal n. II 2 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

<p>Art. 10^{quinquies} 45 Misure di protezione ragionevolmente esigibili contro i grandi predatori</p> <p>¹ Per proteggere gli animali da reddito contro i grandi predatori nei pascoli l'adozione delle seguenti misure è considerata esigibile ai sensi dell'articolo 9^{bis} capoverso 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ovini e caprini: recinzioni elettriche per la protezione dai grandi predatori o cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti secondo l'articolo 10^{quater} capoverso 2; b. camelidi del nuovo mondo, suini al pascolo nonché cervi tenuti in recinti: recinzioni elettriche per la protezione dai grandi predatori; c. bovini ed equini: la sorveglianza delle madri e dei loro cuccioli durante il parto, la loro detenzione congiunta su pascoli sorvegliati durante le prime due settimane di vita come pure la rimozione immediata di placente espulse e di carcasse di cuccioli; d. alveari: recinzioni elettriche che proteggono dagli orsi; e. misure supplementari dei Cantoni di cui all'articolo 10^{ter} capoverso 1 lettera d. <p>² I Cantoni definiscono i perimetri degli alpeggi al cui interno l'adozione di misure di protezione di cui al capoverso 1 non è considerata esigibile.</p> <p>³ Animali da reddito su un'area aziendale che si trovano in stalle o aree di uscita recintate sono considerati protetti.</p>	
	<p><i>Art. 10a</i> <i>Ex art. 10^{bis}</i></p> <p>Art. 10^{bis} 46 Strategie di tutela di singole specie animali</p> <p>L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all'articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la protezione delle specie e il monitoraggio degli effettivi; b. la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo; c. la promozione di misure di prevenzione; d. l'accertamento di danni e di pericoli; e. il risarcimento di misure di prevenzione e di danni; f.⁴⁷ la dissuasione, la cattura o, sempreché non già disciplinato agli articoli 4^{bis} e 9^{bis}, l'abbattimento, in particolare in base all'entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell'UFAM in caso di misure contro singoli orsi o linci;

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 30 giu. 2021, in vigore dal 15 lug. 2021 (RU **2021** 418

⁴⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU **2012** 3683).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU **2015** 2207).

	<p>g. il coordinamento internazionale e intercantonale delle misure;</p> <p>h. il coordinamento di misure secondo la presente ordinanza con misure di altri settori ambientali.</p>
	<p><i>Art. 10b</i> Consulenza cantonale sulla protezione degli animali da reddito e degli apiari dai grandi predatori</p> <p>¹ I Cantoni informano i responsabili delle aziende detentrici di animali da reddito tenuti al pascolo e degli allevamenti di api nell'areale di attività di grandi predatori in merito alle misure di protezione del bestiame e delle api ragionevolmente esigibili secondo l'articolo 10c capoversi 1–3. Nel caso di aziende alpestri che praticano l'estivazione di ovini e caprini, i Cantoni forniscono consulenza in loco e annotano i risultati per ogni categoria di animali da reddito nel piano individuale di protezione del bestiame secondo l'articolo 47b capoverso 4 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁴⁸ sui pagamenti diretti.</p> <p>² Nell'ambito del piano individuale di protezione del bestiame di cui al capoverso 1, i Cantoni possono designare le superfici delle aziende alpestri sulle quali non considerano ragionevolmente esigibile l'adozione di misure per la protezione del bestiame secondo l'articolo 10d capoverso 1. Si tratta in particolare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. aziende alpestri con meno di dieci carichi normali consentiti di ovini o caprini, che non possiedono un'infrastruttura adeguata per il personale d'alpeggio e che non sono raggiungibili per via carreggiabile o tramite impianto a fune; b. pascoli di aziende alpestri che non consentono l'adozione a regola d'arte delle misure per la protezione del bestiame secondo l'articolo 10d capoverso 1 lettera a.
	<p><i>Art. 10c</i> Misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori e relativa attuazione</p> <p>¹ Per proteggere gli animali da reddito contro i grandi predatori sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per ovini e caprini: recinzioni per la protezione del bestiame realizzate a regola d'arte o cani da protezione del bestiame riconosciuti e impiegati a regola d'arte secondo l'articolo 10d capoverso 4; b. per camelidi del nuovo mondo, suini al pascolo, cervidi tenuti in recinti e pollame da reddito: recinzioni per la protezione del bestiame realizzate a regola d'arte; c. per animali della specie bovina o equina: la detenzione congiunta della madre e del suo piccolo su pascoli sorvegliati durante il parto e nei primi quattordici giorni e la rimozione immediata di placente espulse e di carcasse di cuccioli da tale pascolo;

	<p>d. altre misure efficaci adottate dai Cantoni d'intesa con l'UFAM, in particolare se le misure di cui alle lettere a–c non sono sufficienti o se vi sono altre categorie di animali da proteggere;</p> <p>e. per api in apiari: recinzioni per la protezione delle api realizzate a regola d'arte.</p> <p>² Nelle aziende alpestri che praticano l'estivazione di ovini o caprini la cui protezione non è ragionevolmente esigibile secondo l'articolo 10b capoverso 2, dopo i primi attacchi da parte di grandi predatori è considerata ragionevolmente esigibile l'adozione delle seguenti misure d'emergenza:</p> <p>a. su singoli pascoli che non possono essere protetti in un alpeggio altrimenti protetto: il trasferimento degli ovini o caprini in un pascolo protetto;</p> <p>b. nel caso di aziende alpestri che non possono essere complessivamente protette: altre misure d'emergenza efficaci adottate dal Cantone d'intesa con l'UFAM.</p> <p>³ Animali da reddito che si trovano su un'area aziendale in stalle o aree di uscita recintate sono considerati protetti dai grandi predatori.</p> <p>⁴ Gli allevatori e gli apicoltori attuano sotto la propria responsabilità le misure considerate ragionevolmente esigibili dal Cantone nell'ambito della consulenza secondo l'articolo 10c capoverso 1.</p>
	<p><i>Art. 10d</i> Esame e riconoscimento dei cani da protezione del bestiame</p> <p>¹ L'impiego di cani da protezione del bestiame ha come obiettivo la sorveglianza perlopiù autonoma degli animali da reddito agricolo e la loro difesa contro animali estranei.</p> <p>² I cani devono aver superato un esame di idoneità alla protezione del bestiame e devono essere impiegati a regola d'arte al fine di poter essere riconosciuti come misura per la protezione del bestiame secondo l'articolo 10d capoverso 1 lettera a e sostenuti con aiuti finanziari secondo l'articolo 10g capoverso 2.</p> <p>³ I Cantoni stabiliscono le razze canine ammissibili all'esame; verificano l'idoneità dei singoli cani alla protezione del bestiame a partire dall'età di 15 mesi. Su proposta e a carico del Cantone, l'esame può essere effettuato dall'UFAM. In sede di esame, un cane da protezione del bestiame deve soddisfare i seguenti requisiti:</p> <p>a. in funzione del suo utilizzo, è socializzato nei confronti degli esseri umani e delle persone e adattato alle situazioni ambientali (art. 73 cpv. 1 dell'ordinanza del 23 aprile 2008⁴⁹ sulla protezione degli animali; OPAn), e in presenza del detentore è controllabile da quest'ultimo;</p> <p>b. durante l'impiego resta autonomamente in prossimità degli animali da reddito (attaccamento al bestiame) e all'avvicinarsi di persone e animali estranei assume un comportamento di difesa adeguato allo scopo di utilizzo e conseguentemente differenziato secondo il capoverso 1;</p>

	<p>c. non assume un comportamento oltremodo aggressivo nei confronti delle persone (art. 79 OPAn).</p> <p>⁴ I Cantoni registrano nella banca dati secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE come «cani da protezione del bestiame riconosciuti» i cani che hanno superato l'esame di cui al capoverso 3.</p> <p>⁵ Essi provvedono affinché le zone d'impiego dei cani da protezione del bestiame riconosciuti siano adeguatamente segnalate lungo i percorsi pedonali e i sentieri ufficiali. Ogni anno entro il 15 aprile comunicano all'UFAM le zone d'impiego previste dei cani da protezione del bestiame riconosciuti nella zona di estivazione; l'Ufficio federale di topografia riporta le zone d'impiego comunicate nel geoportale federale.</p>
	<p><i>Art. 10e</i> Controllo della protezione del bestiame e delle api</p> <p>I Cantoni controllano se i responsabili delle aziende detentrici di animali o gli apicoltori attuano le misure per la protezione del bestiame e delle api conformemente alla consulenza cantonale di cui all'articolo 10b capoverso 1. Essi provvedono affinché le carenze riscontrate siano eliminate rapidamente.</p>
	<p><i>Art. 10f</i> Contributi di promozione dell'UFAM per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori</p> <p>¹ L'UFAM può partecipare con un contributo forfettario pari al massimo al 80 per cento ai costi delle seguenti attività di pianificazione dei Cantoni per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pianificazione regionale delle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari che praticano l'estivazione di ovini e caprini, come base per la protezione del bestiame; b. pianificazione individuale per la prevenzione di conflitti con i cani da protezione del bestiame secondo l'articolo 10e capoverso 4 nelle aziende agricole e alpestri; c. pianificazione per la separazione dei percorsi pedonali e per mountain bike nella zona d'impiego di cani da protezione del bestiame riconosciuti secondo l'articolo 10d capoverso 4, a condizione che ciò sia necessario in base alla pianificazione di cui alla lettera b, e attuazione delle misure; d. pianificazione regionale per la prevenzione di conflitti con gli orsi. <p>² L'UFAM partecipa con un contributo forfettario annuale pari al massimo al 80 per cento ai costi dei programmi cantonali di protezione del bestiame e delle api, in particolare delle misure per la protezione del bestiame e delle api e delle misure d'emergenza secondo l'articolo 10c capoversi 1 e 2. L'ammontare del contributo dell'UFAM ai Cantoni è determinato in base alla quota del rispettivo Cantone in rapporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alla popolazione di lupi della Svizzera; b. alla popolazione di ovini e caprini di età superiore a un anno presenti sulla superficie utile agricola di aziende di base; c. alla popolazione di ovini e caprini in estivazione per i quali viene corrisposto un importo supplementare secondo l'articolo 47b OPD;

	<p>d. al numero di cani da protezione del bestiame riconosciuti secondo l'articolo 10d capoverso 4.</p>
	<p><i>Art. 10g</i> Contributi di promozione per la prevenzione dei danni causati da castori</p> <p>¹ Per prevenire i danni causati da castori alle infrastrutture e per evitare un pericolo ad essi attribuibile, la Confederazione si assume al massimo il 30 per cento dei costi delle seguenti misure adottate dai Cantoni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'installazione di reticoli di protezione antiscavo, palancole e pareti stagne; b. gli sbarramenti di pietre e di ghiaia; c. i reticoli per proteggere i canali di scolo; d. l'installazione di tane di castoro artificiali; e. l'installazione di tubi di drenaggio in prossimità delle dighe del castoro; f. l'installazione di piastre metalliche in prossimità dei punti di cedimento dei sentieri; g. altre misure efficaci dei Cantoni, se le misure di cui alle lettere a–f non sono sufficienti o adeguate. <p>² Se le misure di cui al capoverso 1 sono realizzate nel quadro di una pianificazione cantonale generale secondo il capoverso 3, la Confederazione si assume al massimo il 50 per cento dei costi.</p> <p>³ La Confederazione si assume al massimo il 50 per cento dei costi della pianificazione cantonale per misure di protezione in corrispondenza di tratti di corsi d'acqua in cui un'attività incontrollata dei castori potrebbe mettere in pericolo costruzioni e impianti di interesse pubblico.</p>
	<p><i>Art. 10h</i> Ragionevole esigibilità delle misure per prevenire i danni causati da castori e lontre</p> <p>¹ Secondo l'articolo 10 capoverso 2, sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure per prevenire i danni causati da castori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la limitazione dell'attività di sbarramento con misure alla diga del castoro; b. la protezione delle colture agricole mediante recinzioni elettriche o reticolari metalliche; c. la protezione di singoli alberi con guaine di rete metallica; d. la protezione di scarpate di sponda, argini e impianti che servono per la protezione contro le piene con misure di protezione secondo l'articolo 10c capoverso 1 lettere a–f; e. la protezione di infrastrutture di trasporto mediante l'installazione di piastre metalliche o di tane di castoro artificiali; f. lo sbarramento dei flussi in entrata e in uscita degli impianti tecnici per il trattamento delle acque, delle condotte di scarico, delle canalizzazioni industriali o dei sistemi di drenaggio agricoli;

	<p>g. altre misure dei Cantoni di cui all'articolo 10g capoverso 1 lettera g.</p> <p>² Secondo l'articolo 10 capoverso 2, sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure per prevenire i danni causati da lontre:</p> <ul style="list-style-type: none">a. recinzioni di protezione elettrificate attorno agli impianti tecnici di piscicoltura e di soggiorno;b. altre misure dei Cantoni.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sezione 4: Ricerca, documentazione e consulenza

Art. 12 Centro svizzero di documentazione per la ricerca sulla selvaggina
Il Dipartimento stabilisce i compiti del Centro svizzero di documentazione per la ricerca sulla selvaggina.

Art. 12 Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica

¹ L'UFAM gestisce il Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica.

² Esso stipula mandati di prestazioni con istituzioni attive in tutta la Svizzera, in particolare nei seguenti settori:

- a. gestione della selvaggina che:
 - 1. causa conflitti o diffonde epizootie;
 - 2. necessita di una gestione intercantonale;
 - 3. vive in zone protette secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge sulla caccia;
 - 4. è minacciata a livello regionale e le popolazioni sono difficili da monitorare;
- b. promozione di specie e spazi vitali in zone protette secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge sulla caccia e di corridoi faunistici secondo l'articolo 11a di tale legge.

³ I compiti del Centro e delle istituzioni secondo il capoverso 2 comprendono in particolare:

- a. la tenuta di statistiche e di banche dati connesse alla selvaggina;
- b. lo sviluppo e la standardizzazione di metodi per la registrazione delle popolazioni di selvaggina e dei relativi effetti sullo spazio vitale;
- c. il monitoraggio delle popolazioni di grandi predatori e di castori, la documentazione del loro ruolo nell'ecosistema, la registrazione dei danni e degli effetti da essi causati;
- d. il monitoraggio delle popolazioni di specie difficili da rilevare;
- e. il coordinamento di progetti per la cattura, la marcatura o il campionamento di selvaggina;
- f. il coordinamento e la realizzazione di progetti di ricerca applicata con la selvaggina;
- g. la documentazione e la trasmissione di conoscenze nei settori di ricerca e gestione della selvaggina;
- h. la consulenza dei Cantoni sulla gestione delle specie secondo il capoverso 2, per la promozione delle specie e degli spazi vitali e in caso di interventi in zone protette secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge sulla caccia.

Allegato 3

(art. 4b cpv. 3)

Le cinque regioni di presenza del lupo



Denominazione della regione	Numero	Cantoni	Superficie	Popolazione minima per branchi di lupi
«Giura»	I	VD	7641 km ²	2
		AG		
		NE		
		FR		
		BE		
		SO		
		JU		
		BL		
		BS		
		GE		
«Svizzera nordorientale»	II	SG	4739 km ²	2
		ZH		
		SH		
		AR		
		AI		
		TG		
«Svizzera centrale»	III	LU	6226 km ²	2
		BE		
		SZ		
		UR		
		GL		
		OW		
		SG		
		NW		
		ZG		
«Alpi nordoccidentali»	IV	VS	11 380 km ²	3
		BE		
		FR		
		VD		

«Svizzera sudorientale»	V	10 038 km ²	3
		GR	
		TI	

Allegato 4

(art. 8c cpv. 2)

Corridoi faunistici d'importanza sovregionale

N.	Numero oggetto CF	Nome / località
Cantone di Argovia		
1	AG-01	Möhlin-Wallbach
2	AG-02	Sisseln-Eiken
3	AG-03	Rümikon
4	AG-05	Böttstein-Villigen
5	AG-06	Suret
6	AG-07	Gränichen
7	AG-08	Seon-Staufen
8	AG-09	Hilfikon
9	AG-10_ZH-05	Ehrendingen / Niederwenigen
10	AG-14	Waltenschwil-Boswil
11	AG-15	Oberlunkhofen
12	AG-17_SO-31	Oftringen
13	AG-18_SO-10	Boningen-Murgenthal
14	AG-20	Staffelbach
15	AG-28_LU-01_ZG-11	Dietwil
16	AG-29	Oeschgen
17	AG-30	Gontenschwil
18	AG-31	Stilli
19	AG-32	Schinznach Bad
20	AG-33	Birretholz
Cantone di Appenzello Interno		

21	AI-02 AR-06	Gais
22	AI-06 AR-08	Gonten
Cantone di Appenzello Esterno		
23	AR-01 SG-20	Gaiserwald
24	AR-09	Waldstatt
21	AI-02 AR-06	Gais
22	AI-06 AR-08	Gonten
Cantone di Berna		
25	BE-01	Area di Gampelen/Gals
26	BE-02	Area di Pieterlen
27	BE-03	Area di Kosthofen / Bundhofen
28	BE-04	Area di Mühleberg / Frauenkappelen
29	BE-07	Area a ovest di Kirchberg (Birchiwald)
30	BE-08	Area a est di Kirchberg (Ischlag)
31	BE-09 SO-06	Wangen a.d. Aare
32	BE-10	Area a nord di Lützelflüh
33	BE-11a	Area di Rotache
34	BE-11b	Area a sud di Wattenwil
35	BE-12	Area a ovest di Wimmis
36	BE-13	Area di Garstatt
37	BE-14	Area della Kandertal
38	BE-15	Area del Grosser Rugen / Unterseen-Golfplatz
39	BE-16	Area a sud di Interlaken
40	BE-17	Area a sud di Innertkirchen
41	BE-A	Villeret
42	BE-E	Area di Langenthal
43	BE-F1	Area di Langnau / Konolfingen / Linden (Bowil)
44	BE-F2	Area di Langnau / Konolfingen / Linden
45	BE-G	Area di Oberlangenegg
46	BE-H1	Area della Simmental / Diemtigtal / Saanenland
47	BE-H2	Area della Simmental / Diemtigtal / Saanenland (Gsteig)
48	BE-I	Area a sud di Mitholz
49	BE-K UR-03	Area del passo del Susten
63	FR-01 BE-18	Joressens

64	FR-02 BE-19	Bellechasse
66	FR-04 BE-20	Salvenach
67	FR-05 BE-21	Liebistorf
69	FR-07 BE-05	Thörishaus / Flamatt
71	FR-09 BE-22	Zumholz
167	SO-02 BE-23	Biberist
264	VS-66 BE-24	Guttannen
Cantone di Basilea Campagna		
50	BL-01	Pratteln
51	BL-03 SO-33	Liestal
52	BL-06	Brislach
53	BL-07	Zwingen
54	BL-10	Thürnen
55	BL-11	Tenniken
56	BL-13	Ormalingen
57	BL-14	Gelterkinden
58	BL-15	Wittinsburg
59	BL-19	Waldenburg
60	BL-20	Ziefen
61	BL-27	Bubendorf
62	BL-28	Duggingen
100	JU-1.11 BL-30	Les Riedes
Cantone di Friburgo		
63	FR-01 BE-18	Joressens
64	FR-02 BE-19	Bellechasse
65	FR-03	Galmiz
66	FR-04 BE-20	Salvenach
67	FR-05 BE-21	Liebistorf
68	FR-06	Schmitten (FR)
69	FR-07 BE-05	Thörishaus / Flamatt
70	FR-08	Alterswil
71	FR-09 BE-22	Zumholz
72	FR-10	Bussy
73	FR-11 VD-03	Montbrelloz

74	FR-12 VD-01	Forel (FR)
75	FR-13	Corserey (FR)
76	FR-14	Massonnens
77	FR-15	Rossens
78	FR-16	Gruyères
79	FR-17 VD-25	Attalens
80	FR-23	Vaulruz
220	VD-08 FR-18	Lucens
235	VD-23 FR-19	Châtel-St-Denis
236	VD-24 FR-30	Puidoux
Cantone di Ginevra		
81	GE-O-01 02	Lévaud-Juvigny
82	GE-W-24	Route de Sauverny
83	GE-W-29	Bois Tollot-Allondon
Cantone di Glarona		
84	GL-01 UR-04	Spiringen
85	GL-02 SZ-02	Muotathal
86	GL-04	Netstal
87	GL-05	Ennenda
88	GL-06 SG-27	Mollis / Biberlikopf
89	GL-07 SG-02 SZ-07	Reichenburg
Cantone dei Grigioni		
90	GR-02	Haldenstein
91	GR-03	Rhäzüns
92	GR-04	Mesocco
93	GR-05	Lostallo
94	GR-06	Fanas
95	GR-07	Donat
96	GR-11 TI-20	San Vittore
97	GR-12	Padrus
147	SG-06 GR-45	Balzers
160	SG-26 GR-01	Bad Ragaz / Fläsch
208	TI-42 GR-47	Medel (Lucomagno)
209	TI-43 GR-48	Ghirone

Cantone del Giura		
98	JU-1.1	Les Gâbes-Combe Guerri
99	JU-1.10	Forêt de Mettembert-La Réselle
100	JU-1.11 BL-30	Les Riedes
101	JU-1.2	Fahy Monsieur-Mont de Miserez
102	JU-1.3	Miserez-La Montoie-Ecré
103	JU-1.8	Côte de Boécourt-Séprais
104	JU-1.9	Le Bois de Rôbe
105	JU-2.1	Le Chésal
106	JU-2.2	Les Longs Prés-Combe Tabeillon
107	JU-2.3	Les Forges
108	JU-2.4	Le Pichoux
109	JU-2.5	Choindex-La Verrerie
110	JU-2.8	Le Chételat
111	JU-3.1	Les Genavrières
112	JU-3.2	Les Graiverats
113	JU-3.3	Varandin-Grand Fahy
114	JU-3.4	Bois d'Estai-Combe Vaillard
Cantone di Lucerna		
115	LU-02	Sempach-Rothenburg
116	LU-03	Malters-Littau
117	LU-04	Werthenstein
118	LU-05	Dagmersellen-Langnau bei Reiden
119	LU-09	Ballwil-Hochdorf
120	LU-10	Moosen-Altwies
121	LU-11	Triengen-Büron
122	LU-12	Buchs-Knutwil
123	LU-13	Wauwiler Ebene-Kaltbach-Mauensee
124	LU-17	Grosswangen-Ettiswil
125	LU-22	Ruswil-Hellbühl
126	LU-23	Neuenkirch-Emmen-Hellbühl
127	LU-24	Doppelschwand-Entlebuch
15	AG-28 LU-01 ZG-11	Dietwil
Cantone di Neuchâtel		

128	NE-1.1	Les Brenets
129	NE-2.1	Valangin
130	NE-2.2	Corcelles-Cormondrèche
131	NE-2.3	Boudry
132	NE-3.2	Rochefort
133	NE-3.3	Boveresse
134	NE-3.4	La Brévine
135	NE-5.1	Le Pâquier (NE)
136	NE-6.1	Villiers
137	NE-6.2	Montmollin
138	NE-6.3	La Tourne
139	NE-7.2	Cressier
140	NE-A	Le Landeron
Cantone di Nidvaldo		
141	NW-03	Dallenwil
144	OW-03_NW-07	Grafenort (sud)
Cantone di Obvaldo		
142	OW-01	Giswil
143	OW-02	Alpnach
144	OW-03_NW-07	Grafenort (sud)
145	OW-04	Lungern (sud, zona di Chäle)
Cantone di San Gallo		
146	SG-04	Mels
147	SG-06 GR-45	Balzers
148	SG-07	Wartau
149	SG-08	Vaduz
150	SG-09	Sennwald
151	SG-10	Oberriet (SG)
152	SG-11	Grabs
153	SG-13	Alt St. Johann
154	SG-15	Ebnat-Kappel
155	SG-16	Wattwil
156	SG-18	Lütisburg
157	SG-19	Jonschwil

158	SG-23	Pfäfers
159	SG-24	Oberuzwil
160	SG-26 GR-01	Bad Ragaz / Fläsch
23	AR-01 SG-20	Gaiserwald
88	GL-06 SG-27	Mollis / Biberlikopf
89	GL-07 SG-02 SZ-07	Reichenburg
181	SZ-11 SG-27	Wägital-Buechberg (SZ), Kaltbrunn (SG)
Cantone di Sciaffusa		
161	SH-04	Schleitheim
162	SH-07	Neunkirch
163	SH-08	Sciaffusa
164	SH-10	Thayngen
165	SH-11	Hemishofen
Cantone di Soletta		
166	SO-01	Nennigkofen / Riemberg-Lommiswil
167	SO-02 BE-23	Biberist
168	SO-03	Heinrichswil-Winistorf-Obergerlafingen
169	SO-08	Oensingen
170	SO-09	Oberbuchsiten / Kestenholz
171	SO-12	Obergösgen
172	SO-19	Hüniken
173	SO-23	Breitenbach
12	AG-17 SO-31	Oftringen
13	AG-18 SO-10	Boningen-Murgenthal
31	BE-09 SO-06	Wangen a.d. Aare
51	BL-03 SO-33	Liestal
Cantone di Svitto		
174	SZ-01	Feusisberg
175	SZ-03	Schübelbach
176	SZ-04	Immensee
177	SZ-05	Arth
178	SZ-06	Seewen
179	SZ-08	Muotathal
180	SZ-10 ZG-12	Rothenthurm

181	SZ-11 SG-27	Wägital-Buechberg (SZ), Kaltbrunn (SG)
85	GL-02 SZ-02	Muotathal
89	GL-07 SG-02 SZ-07	Reichenburg
Cantone di Turgovia		
182	TG-02 ZH-16	Schlattingen
183	TG-03	Unterstammheim
184	TG-04 06 ZH-50	Altikon
185	TG-08	Pfyn
186	TG-09 ZH-19	Aadorf
187	TG-15	Müllheim
188	TG-18	Berg (TG)
189	TG-19	Kreuzlingen
190	TG-22	Dünnershaus
191	TG-25	Dozwil
192	TG-26	Amriswil
193	TG-27	Sitterdorf
194	TG-28	Hauptwil-Gottshaus
Cantone del Ticino		
195	TI-01	Airolo
196	TI-04	Quinto
197	TI-08	Giornico
198	TI-09	Biasca
199	TI-10	Biasca (Malvaglia)
200	TI-15-19	Claro
201	TI-21-25	Gudo
202	TI-24	Rivera
203	TI-27	Aurigeno
204	TI-29-30	Sigirino
205	TI-39	Bedretto
206	TI-40 VS-62a	Ulrichen
207	TI-41	Airolo
208	TI-42 GR-47	Medel (Lucomagno)
209	TI-43 GR-48	Ghirone
210	TI-44	Croglio

211	TI-45	Someo-Riveo / Cevio
212	TI-46	Lottigna
96	GR-11 TI-20	San Vittore
Cantone di Uri		
213	UR-01	Erstfeld
214	UR-02	Gurtellen
49	BE-K UR-03	Area del passo del Susten
84	GL-01 UR-04	Spiringen
263	VS-65 UR-05	Oberwald (passo del Furka)
Cantone di Vaud		
215	VD-02	Provence
216	VD-04	Ependes (VD)
217	VD-05	Ursins
218	VD-06	Lignerolle
219	VD-07	Ballaigues
220	VD-08 FR-18	Lucens
221	VD-09	Neyruz-sur-Moudon
222	VD-10	Goumoens-la-Ville
223	VD-11	Moudon
224	VD-12	Villars-le-Terroir
225	VD-13	Pra Cornu
226	VD-14	La Sarraz
227	VD-15	Dizy
228	VD-16	Dommartin
229	VD-17	Cuarnens
230	VD-18	Etagnières
231	VD-19	Grancy
232	VD-20	Montricher
233	VD-21	Losanna
234	VD-22	Mex (VD)
235	VD-23 FR-19	Châtel-St-Denis
236	VD-24 FR-30	Puidoux
237	VD-27 VS-95	Chablais
238	VD-29	Commugny

73	FR-11 VD-03	Montbrelloz
74	FR-12 VD-01	Forel (FR)
79	FR-17 VD-25	Attalens
240	VS-02 VD-26	Port-Valais
241	VS-03 VD-28	Vouvry
244	VS-12 VD-30	Mex (VS)
275	VS-88 VD-31	Collonges
Cantone del Vallese		
239	VS-01	Saint-Gingolph
240	VS-02 VD-26	Port-Valais
241	VS-03 VD-28	Vouvry
242	VS-07	Troistorrents
243	VS-10	Champéry
244	VS-12 VD-30	Mex (VS)
245	VS-15	Salvan
246	VS-16	Finhaut
247	VS-18	Martigny-Combe (Le Brocard)
248	VS-19	Sembracher
249	VS-24	Orsières
250	VS-28	Nendaz
251	VS-34	Les Agettes
252	VS-35	Mase
253	VS-38	Saint-Luc
254	VS-42	Varen
255	VS-46a	Stalden (VS)
256	VS-53	Zwischbergen
257	VS-58	Termen
258	VS-59	Obers Matt (Termen)
259	VS-61a	Grengiols
260	VS-63a	Ulrichen
261	VS-63b	Oberwald
262	VS-64	Oberwald (Bidmer)
263	VS-65 UR-05	Oberwald (Passo del Furka)
264	VS-66 BE-24	Guttannen

265	VS-69a	Fiesch
266	VS-70	Ried-Mörel
267	VS-71	Naters
268	VS-72	Mund
269	VS-74	Ausserberg
270	VS-75	Gampel
271	VS-77a	Varen
272	VS-80	Savièse
273	VS-82	Conthey
274	VS-83a	Ardon
275	VS-88_VD-31	Collonges
276	VS-89	Albrunpass
277	VS-90	Geisspfad
278	VS-91	Chriegalppass
279	VS-92	Ritterpass
280	VS-93	Sefinot
281	VS-94	Vollèges-le Châble
206	TI-40 VS-62a	Ulrichen
237	VD-27 VS-95	Chablais
Cantone di Zugo		
282	ZG-01 ZH-01	Hirzel
283	ZG-02	Baar (Neuenheim)
284	ZG-03	Baar (Menzingen)
285	ZG-06	Risch
15	AG-28 LU-01_ZG-11	Dietwil
180	SZ-10_ZG-12	Rothenthurm
Cantone di Zurigo		
286	ZH-02	Mettmenstetten
287	ZH-03	Hedingen
288	ZH-06	Buchs (ZH)
289	ZH-07	Bachenbülach
290	ZH-08	Neerach
291	ZH-09	Bülach
292	ZH-10	Glattfelden

293	ZH-11	Wasterkingen
294	ZH-12	Embrach
295	ZH-13	Pfungen
296	ZH-14	Dachsen
297	ZH-17	Adlikon
298	ZH-18	Wiesendangen
299	ZH-20	Winterthur
300	ZH-21	Bassersdorf
301	ZH-22	Volketswil
302	ZH-23	Fehraltorf
303	ZH-42	Seegräben
9	AG-10 ZH-05	Ehrendingen / Niederwenigen
282	ZG-01 ZH-01	Hirzel
182	TG-02 ZH-16	Schlattingen
184	TG-04 06 ZH-50	Altikon
186	TG-09 ZH-19	Aadorf

Modifica di altri atti normativi

Gli atti qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 30 settembre 1991⁵⁰ sulle bandite federali

⁵⁰ RS 922.31

Legge attuale (OBAF, RS 922.31)	Progetto in consultazione
<p>Art. 5 Protezione delle specie</p> <p>¹ Nelle bandite vigono le seguenti disposizioni generali:</p> <p><i>fbis</i>,⁵¹ la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata;</p> <p>i. sono vietati gli esercizi militari con munizioni di guerra o d'esercizio. È fatto salvo l'uso, contrattualmente regolato, di balipedi e d'impianti militari speciali. Sono eccettuati dal divieto il servizio di guardia delle truppe, con armi cariche, nonché il porto d'armi per compiti di controllo del corpo delle guardie delle fortificazioni e del corpo delle guardie di frontiera.</p>	<p><i>Art. 5 cpv. 1 lett. fbis e lett. i</i></p> <p>¹ Nelle bandite valgono le seguenti disposizioni generali:</p> <p><i>fbis</i> la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata; restano salvi gli interventi di polizia e gli interventi per fini di salvataggio; i Cantoni possono inoltre autorizzare deroghe per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ricerca scientifica; 2. programmi di monitoraggio delle popolazioni di animali e degli spazi vitali; 3. ispezioni di infrastrutture; 4. riprese di foto e video nell'ambito di una manifestazione autorizzata secondo l'articolo 5 capoverso 2, nonché per riprese di foto e video di interesse pubblico. <p>i sono vietati gli esercizi militari con munizioni di guerra o d'esercizio. È fatto salvo l'uso, contrattualmente regolato, di balipedi e d'impianti militari speciali. Sono eccettuati dal divieto il servizio di guardia delle truppe, con armi cariche, nonché il porto d'armi per compiti di controllo dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.</p>
<p>Art. 11 Statuto e nomina</p> <p>⁵ Se le bandite sono in prossimità delle frontiere nazionali, i compiti di polizia della caccia vanno affidati anche alle guardie di confine.</p>	<p><i>Art. 11 cpv. 5</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>Sezione 6: Indennità e aiuti finanziari</i></p>	
<p>Art. 14 Sorveglianza</p> <p>¹ L'ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle bandite è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato. È stabilito in base:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. alla superficie delle bandite; b. ai costi della formazione di base e dell'equipaggiamento, nonché del rinforzo temporaneo oppure del personale ausiliario per i compiti di sorveglianza; c. all'infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica in loco delle bandite; d. ai piani di utilizzazione allestiti con la partecipazione dell'UFAM e volti a prevenire disturbi rilevanti. 	<p><i>Art. 14, rubrica</i></p> <p>Indennità per la sorveglianza</p>

⁵¹ Introdotta dal n. IV dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).

<p>² Il sussidio di base annuo è fissato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per tutte le bandite con una superficie fino a 20 km²: 21 000 franchi; b. per le bandite con una superficie compresa tra 20 e 100 km²: fino a 21 000 franchi in più, proporzionalmente all'area che eccede i 20 km². 	
<p>Art. 15 Danni arrecati dalla selvaggina</p> <p>¹ Indennità globali sono accordate per coprire i costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. del risarcimento di danni arrecati dalla selvaggina in una bandita o all'interno di un perimetro designato secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera d nel quale sono indennizzati i danni della selvaggina; b. della prevenzione di tali danni. <p>² L'ammontare delle indennità è stabilito in base alla grandezza della superficie delle bandite.</p> <p>³ L'ammontare delle indennità è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.</p> <p>⁴ Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se non sono stati presi i provvedimenti di cui all'articolo 8 o 9, sebbene siano necessari e opportuni.⁵²</p>	<p><i>Art.15, rubrica</i></p> <p>Indennità per danni arrecati dalla selvaggina</p>
	<p><i>Art. 15a Aiuti finanziari per misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali</i></p> <p>L'ammontare degli aiuti finanziari globali per i costi di pianificazione e di attuazione delle misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle bandite di cui all'appendice 1 e nelle bandite secondo l'articolo 11 capoverso 4 della legge sulla caccia viene concordato tra la Confederazione e i Cantoni interessati e dipende dall'entità, qualità, complessità ed efficacia delle misure.</p>

2. Ordinanza del 21 gennaio 1991⁵³ sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori

⁵² Nuovo testo giusta il n. IV dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015(RU 2015 2209).

⁵³ RS 922.32

Legge attuale (ORUAM, RS 922.32)	Progetto in consultazione
<p>Art. 5 Protezione delle specie</p> <p>¹ Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali: ^{fbis,54} la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata;</p>	<p><i>Art. 5 cpv. 1 lett. fbis</i></p> <p>¹ Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali: ^{fbis}, la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata; restano salvi gli interventi di polizia e gli interventi per fini di salvataggio; i Cantoni possono inoltre autorizzare deroghe per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ricerca scientifica; 2. programmi di monitoraggio delle popolazioni di animali e degli spazi vitali; 3. ispezioni di infrastrutture; 4. riprese di foto e video nell'ambito di una manifestazione autorizzata secondo l'articolo 5 capoverso 2, nonché per riprese di foto e video di interesse pubblico.
<p><i>Sezione 5: Indennità e aiuti finanziari</i></p>	
<p>Art. 14 Sorveglianza</p> <p>¹ L'ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato. È stabilito in base:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. all'importanza internazionale o nazionale delle riserve; b. ai costi della formazione di base e dell'equipaggiamento, nonché del rinforzo temporaneo oppure del personale ausiliario per gli addetti alla sorveglianza delle riserve; c. all'infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica in loco delle riserve; d. ai piani di utilizzazione allestiti con la partecipazione dell'UFAM e volti a prevenire disturbi rilevanti. <p>² Il sussidio di base annuo è fissato come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. per tutte le riserve d'importanza internazionale: 28 000 franchi; b. per tutte le riserve d'importanza nazionale: 14 000 franchi. 	<p><i>Art. 14, rubrica</i></p> <p>Indennità per la sorveglianza</p>
<p>Art. 15 Danni arrecati dalla selvaggina</p> <p>¹ Indennità globali sono accordate per coprire i costi:</p>	<p><i>Art. 15, rubrica</i></p> <p>Indennità per danni arrecati dalla selvaggina</p>

⁵⁴ Introdotta dall'all. n. 7 dell'O del 14 mag. 204 sugli atterraggi esterni (RU 2014 1339). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209)

<p>a. del risarcimento di danni arrecati dalla selvaggina in una riserva d'uccelli acquatici o all'interno di un perimetro designato secondo l'articolo 2 capoverso 2 nel quale sono indennizzati i danni causati dalla selvaggina;</p> <p>b. della prevenzione di tali danni.</p> <p>² L'ammontare delle indennità è stabilito in base:</p> <p>a. all'importanza internazionale o nazionale delle riserve;</p> <p>b. in via eccezionale, all'entità dei danni superiori alla media.</p> <p>³ L'ammontare delle indennità è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.</p> <p>⁴ Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se non sono stati presi i provvedimenti di cui all'articolo 8 o 9, sebbene siano necessari e opportuni.⁵⁵</p>	
	<p><i>Art. 15a Aiuti finanziari per misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali</i></p> <p>L'ammontare degli aiuti finanziari globali per i costi di pianificazione e di attuazione delle misure per la protezione delle specie e degli spazi vitali nelle riserve di cui all'allegato 1 e nelle riserve secondo l'articolo 11 capoverso 4 della legge sulla caccia viene concordato tra la Confederazione e i Cantoni interessati e dipende dall'entità, qualità, complessità ed efficacia delle misure.</p>